

POTERE AVVOCATILE E OBIETTIVI CLIMATICI: LE PROMESSE E I PERICOLI DEL “FORMANTE FORENSE”

Lorenzo Serafinelli*

Abstract

(ITA)

Il contenzioso sul cambiamento climatico sta assumendo sempre maggiore rilevanza con il crescente coinvolgimento della professione forense nella veste di avvocati attivisti. Questi professionisti svolgono un ruolo cruciale nel sollecitare i tribunali a promuovere nuove interpretazioni volte alla protezione del clima, anche in contesti di *civil law*. L'avvocato-attivista non solo difende gli interessi delle parti coinvolte, ma propone anche nuove interpretazioni delle norme esistenti, con l'obiettivo di utilizzare la scienza climatica quale parametro per determinare la legalità dei comportamenti e orientare le soluzioni giuridiche. In questo contesto, la circolazione internazionale degli atti di causa gioca un ruolo chiave, facendo da fomite alla diffusione di argomenti e strategie giuridiche comuni che possono essere adattati e applicati nelle diverse esperienze giuridiche. Le associazioni ambientaliste, come Urgenda e Milieudefensie, utilizzano una simile dinamica e il sostegno degli avvocati per creare reti internazionali di *climate change litigation*. Il presente saggio si propone di analizzare il contributo degli avvocati attivisti per la creazione regole più attente al clima, ponendo in evidenza le differenze presenti tra l'approccio nordamericano e quello europeo. Allo stesso tempo, lo studio sottolinea la presenza di significative criticità, come l'inadeguato riconoscimento degli interessi del Sud del mondo, che potrebbe perpetuare nuove ingiustizie nel tentativo di correggere quelle esistenti, oltre ai potenziali rischi che il protagonismo della professione forense potrebbe comportare con riferimento all'entità dei risarcimenti.

* Assegnista di Ricerca, Sapienza Università di Roma, lorenzo.serafinelli@uniroma1.it
Il presente contributo è stato presentato al VIII Convegno Nazionale SIRD: “Ambiente, economia, società. La misura della sostenibilità nelle diverse culture giuridiche”, Roma, 12-14 settembre 2024.

(EN)

Climate change litigation is becoming increasingly relevant with the growing involvement of the legal profession, especially activist lawyers. Indeed, these professionals play a crucial role in provoking the courts to promote new interpretations aimed at climate protection, even in civil law contexts. The activist lawyer not only defends the interests of the parties involved, but also proposes new interpretations of existing rules, with the aim of using climate science as a parameter to determine the legality of conduct and to guide legal solutions. In this context, the international circulation of case documents plays a key role, promoting the dissemination of common legal arguments and strategies that can be adapted and applied in different legal systems. Environmental associations, such as Urgenda and Milieodefensie, use this dynamic and the support of lawyers to create international climate litigation networks. This paper aims to examine the contribution of activist lawyers in building more climate-conscious legal systems, highlighting differences between North American and European approaches. At the same time, the study will address significant criticisms, such as the inadequate recognition of the interests of the Global South, which could perpetuate new injustices in the pursuit of correcting existing ones, and the potential risks to the quantum of compensation posed by such initiatives.

Indice Contributo

POTERE AVVOCATILE E OBIETTIVI CLIMATICI: LE PROMESSE E I PERICOLI DEL “FORMANTE FORENSE”	688
Abstract.....	688
Keywords.....	690
1. Potere avvocatile e obiettivi climatici: una premessa	690
2. Potere avvocatile e obiettivi climatici, più nel dettaglio	693
3. Le promesse del <i>movement lawyering</i> nel contenzioso climatico.....	698

4. Segue. Retoriche nostrane intorno alla funzione pubblica dell'avvocato	702
5. Le promesse del <i>coté</i> politico dell'espertocrazia tecnica forense, in generale... <td>704</td>	704
6. Le promesse del <i>coté</i> politico dell'espertocrazia tecnica forense, nel particolare campo della <i>climate change litigation</i>	706
7. I pericoli derivanti da un eccessivo protagonismo degli avvocati: i nodi dell' <i>accountability</i>	708
8. Intermezzo sul <i>focus</i> eccessivo nel contenzioso civile climatico sul punto di vista del <i>Global North</i>	712
9. I pericoli derivanti da un eccessivo protagonismo degli avvocati: sui rischi per gli interessi del <i>Global South</i> e del <i>North's South</i>	714
10. I pericoli degli <i>agency cost</i> nella <i>climate change tort-related litigation</i> e i riflessi sulle poste risarcitorie	718

Keywords

Diritto Comparato - Contenzioso Climatico - Movement Lawyering – Avvocati attivisti
Comparative Law - Climate Change Litigation - Movement Lawyering - Activist Lawyers

1. Potere avvocatile e obiettivi climatici: una premessa

La massiva giudizializzazione del discorso sui cambiamenti climatici e sulle connesse iniziative processuali promosse in un numero elevato di giurisdizioni impone una riflessione su quali siano gli attori protagonisti di quello che può definirsi un vero e proprio *climate change lawfare*¹. Troppo spesso le ricostruzioni in materia di contenzioso climatico, siano esse incentrate sul versante costituzional-pubblicistico ovvero sui

¹ Per meglio approfondire sul punto, S. Gloppen, A.L. St. Clair, ‘Climate Change Lawfare’ [2012] 79 Soc. Res. 899.

temi più strettamente privatistici, sono carenti rispetto all'esame del ruolo svolto dalla professione forense nella costruzione di sistemi giuridici che si adattino alle regole che governano la Natura².

Reputiamo, al contrario, che la presa in considerazione della figura dell'avvocato attivista e del suo contributo nel provocare l'intervento dei giudici per orientarne le *ratio decidendi* nella direzione di una nuova e originale interpretazione delle norme vigenti in senso climatico sia essenziale e imprescindibile anche in quelle esperienze che vengono ascritte, tradizionalmente, al *civil law*. Nello specifico contesto della *climate change litigation*, l'avvocato attivista si presenta sotto una veste peculiare, dal momento che il suo interesse è, per certi versi, indipendente e prioritario rispetto a quello delle parti in causa, le quali ultime rappresentano piuttosto l'occasione per l'affioramento di proposte di lettura del quadro normativo vigente, così facendosi promotore di una strategia processuale a più ampio raggio. Il tutto, nell'assenza di una giurisdizione transnazionale munita della competenza e dei poteri necessari ad assumere decisioni di una simile fatta.

L'indagine comparatistica che si intende svolgere muove da alcuni casi emblematici e si sofferma, tra i molteplici fattori di convergenza delle tesi climatiche avanzate nei tribunali, sulla formulazione degli atti giudiziari, dunque, sul ruolo preminente che la professione forense ricopre per la costruzione di ordinamenti informati ai principi climatici. Si farà notare come l'avvocatura faccia ricorso ad argomenti coincidenti, e che – in via generale – essa mira a stimolare i giudici a fare applicazione della “riserva di scienza”, ovverosia l'imposizione di vincoli utilizzando le acquisizioni messe a disposizione dalla scienza climatica come parametro attraverso cui stabilire la (il-)liceità delle condotte e mediante la quale modulare il contenuto delle tutele rimediali. In questo senso, i giudizi instaurati si propongono di utilizzare il diritto municipale e le discipline (sostanziali e processuali) vigenti nelle diverse esperienze giuridiche nell'ottica di far permeare fattori interpretativi e principi ritenuti ubiquitari³.

A cagione della prevalenza quantitativa dei modelli processuali informati al principio dispositivo (o, volendo adoperare il termine anglofono, *adversarial*), gli avvocati

² Con notevoli eccezioni, beninteso: v. S. Bagni, ‘La costruzione di un nuovo “eco-sistema giuridico” attraverso i formanti giudiziale e forense’ [2021] DPCE Online num. spec., 1028.

³ Sul punto cfr. le illuminanti riflessioni contenute ivi, 1028 s.

finiscono con il rivestire un ruolo determinante attraverso la perimetrazione del *thema decidendum* nei loro atti processuali, la cui relativa diffusione è estremamente pregnante, e consente pure di smentire l'opzione interpretativa che vorrebbe spiegare l'uniformazione delle soluzioni pratiche esclusivamente attraverso le decisioni dei giudici attivatisi *motu proprio*⁴.

La presente ricerca sarà strutturata nel modo seguente. Anzitutto, si darà conto della particolare dinamica che ha riguardato i casi olandesi *Urgenda* e *Shell*, concentrandosi sul ruolo svolto dall'avvocato Roger Cox. Sarà quindi posta in risalto la strategia adottata dalle associazioni ambientaliste, *Urgenda* e *Milieundefensie* in testa, volta a creare un'articolata rete internazionale in materia di contenzioso climatico, servendosi dell'apporto delle “toghe verdi”⁵.

Premesso ciò, si offrirà una proposta di lettura sul contributo degli avvocati attivisti alla giudizializzazione del discorso climatico, da un lato, e al rinforzamento dei propositi delle associazioni ambientaliste, dall'altro. In particolare, si qualificherà l'attivismo forense come un veicolo di mobilitazione collettiva per convogliare le istanze climatiche entro i canali istituzionali delle esperienze giuridiche interessate.

Tratteremo poi del potere avvocatile più in generale e della sua funzione latamente politica nelle società contemporanee. Passata in rassegna la letteratura esistente, raffronteremo comparativamente gli assetti statunitensi ed europei con riferimento all'attivismo forense in campo climatico. Si rileveranno alcuni elementi differenziali così sintetizzabili: mentre negli Stati Uniti le traiettorie dell'attivismo forense passano per gli istituti di ricerca, primo fra tutti il Sabin Center della Columbia University, in Europa è il Climate Litigation Network creato dalla fondazione Urgenda ad essere il centro pulsante da cui si irradiano le iniziative climatiche in corte.

Descritto lo stato dell'arte, ci dedicheremo quindi ad alcuni interrogativi di fondo rispetto alle promesse e ai pericoli dell'attivismo forense climatico. Ci chiederemo quale sia il grado di *accountability* degli avvocati, a quali interessi essi rispondano e

⁴ Per un esempio del non convincente approccio ricostruttivo che qui si critica, cfr. G. Giorgini Pignatiello, ‘Verso uno *Ius Climaticum Europeum?* Giustizia climatica ed uso dei precedenti stranieri da parte dei giudici costituzionali dei Paesi membri dell’Unione Europea’ [2024] CLR I, 36.

⁵ Ricorrendo alla felice espressione di S. Divertito, *Toghe verdi. Storie di avvocati e battaglie civili* (Edizioni Ambiente 2011).

quanto siano effettivamente in grado di farsi portatori di interessi autenticamente generali. Come spunto di analisi, muoveremo dalla constatazione che la stragrande maggioranza delle controversie climatiche sono incardinate nelle giurisdizioni del *Global North*, recando questo con sé il rischio di una carenza della debita presa in considerazione degli interessi del *Global South* e della conseguente generazione di ulteriori ingiustizie pur nel pregevole tentativo di mondare quelle esistenti. A partire da tali rilievi, tenteremo di comprendere quali ricadute possano avere le azioni giudiziali sulle comunità più fragili (lavoratori, bambini, gruppi discriminati, etc.), efficacemente raggruppabili nella formula *North's South*.

In conclusione, daremo conto di alcuni problemi concreti posti dalla promozione di iniziative giudiziali relativamente al rischio che la presenza di avvocati del libero foro possa dare la stura a fenomeni di infra-compensazione delle vittime dei danni derivanti dai cambiamenti climatici, con pregnante attenzione al contesto nordamericano.

2. Potere avvocatile e obiettivi climatici, più nel dettaglio

Quanto da ultimo detto in ordine alle problematiche sulla capacità del contenzioso di farsi sintesi effettiva dei diversi interessi antagonisti in gioco rispetto a una determinata tematica induce a portare la nostra attenzione agli avvocati nel settore che qui ci occupa, presentandosi questi come cinghia di trasmissione tra le associazioni ambientaliste e il circuito giudiziario⁶, facendosi promotori di una strategia processuale a più ampio raggio⁷. In effetti, la prassi giurisprudenziale sul contenzioso civile climatico presenta una significativa coincidenza di fattori; una coincidenza condivisa anche con le altre tipologie di *climate change litigation*.

In primo luogo, rispetto ai ricorrenti (generalmente associazioni ambientaliste e movimenti gravitanti in quel mondo, nonché – per lo specifico contesto statunitense

⁶ Per il momento, cfr. le suggestioni di S. Bagni, La costruzione di un nuovo “eco-sistema giuridico”, cit., 1028 s.

⁷ In argomento, cfr. S. Baldin, ‘Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system in the European legal space? Preliminary remarks’ [2020] DPCE Online 1419, 1423.

– enti locali) e ai convenuti (principalmente Stati e grandi inquinanti con soggettività di diritto privato).

In secondo luogo, per quanto attiene all’oggetto delle richieste risarcitorie, trattandosi prevalentemente di domande per danni climatici che invocano l’illecito civile, a seconda della latitudine geografica di riferimento, come misura di adeguamento ai cambiamenti climatici (da cui il risarcimento per equivalente) ovvero di mitigazione (di qui le pretese di provvedimenti in forma specifica di natura conformativa delle condotte).

In terzo luogo, per ciò che concerne la formulazione degli atti giudiziari, dove si fa ricorso ad argomenti coincidenti (sia da parte degli attori che dei convenuti), e che – in via generale – ruotano intorno all’esigenza di applicare la cosiddetta “riserva di scienza”, ovverosia l’imposizione di vincoli riconducibili alla scienza climatica come parametro attraverso cui stabilire l’illiceità delle condotte e mediante la quale modulare il contenuto delle tutele rimediali. Di talché i giudizi utilizzerebbero il diritto municipale delle diverse esperienze nell’ottica di far permeare fattori interpretativi e principi condivisi.

La strategicità insita ai contenziosi climatici, difatti, fa sì che gli avvocati specializzati si presentino quali stimolo e impulso per l’avanzamento dell’esperienza giuridica nel suo complesso, anche per la prevalenza del modello processuale *adversarial*, come si è poc’anzi riportato. Questi immettono nel sistema proposte di interpretazioni nuove, suggerite dalle istanze del mondo dell’associazionismo, che – con l’ausilio della giurisprudenza – sono appunto idonee a mutare il contesto normativo di riferimento⁸.

Al riguardo, la pubblicazione degli atti processuali diventa elemento fondamentale, e aiuta a gettare luce sulla circolazione dei modelli attraverso il vettore giurisprudenziale. La pratica invalsa nel contenzioso climatico di diffondere gli atti processuali ha consentito di ricreare una sorta di cornice argomentativa ripetibile in una molteplicità di casi, stante la vocazione eminentemente transnazionale delle regole a presidio del clima. I giudici, dal canto loro, partecipano alla formazione di simili regole, essendo strumentali al loro accreditamento nelle esperienze giuridiche interessate.

⁸ Cfr. F. Bilotta, ‘Il ruolo dell’Avvocatura nella produzione delle norme’ [2012], Cultura e diritti 23.

A tale riguardo, un merito significativo deve riconoscersi a lavori seminali di raccolta giurisprudenziale realizzati nelle due passate decadi soprattutto da parte di studiosi statunitensi: ci si riferisce alla dettagliata e compendiosa opera di reperimento e catalogazione effettuata da Michael Gerrard alla Columbia University (e oggi consistente in una vastissima banca dati acquisita dal Sabin Center di quella Università⁹), che si segnala per aver incluso nella propria ricerca sia casi statunitensi sia radicati in altre giurisdizioni, di fatto agevolando di molto il lavoro comparatistico.

Non sono solo le banche dati e le informazioni ad agevolare il fenomeno di circolazione argomentativa. Esemplificativa è la causa promossa, con successo, dalla Fondazione olandese Urgenda contro i Paesi Bassi¹⁰. La controversia ha innescato un processo di circolazione giuridica sì a livello giurisprudenziale, ma veicolato dal circuito degli avvocati impegnati per il clima, potendo così assurgere, nei fatti, a modello di contenzioso strategico per gli attivisti in Europa e non solo.

Un ruolo centrale ha giocato l'elaborazione di una potente strategia comunicativa da parte dell'avvocato a capo della squadra legale dell'associazione. Questi, nel 2011, aveva pubblicato un libro intitolato *Revolutie met recht* (in un secondo momento tradotto in inglese come *Revolution Justified*¹¹), la cui tesi principale è quella per cui solo il circuito giudiziario sarebbe in grado di salvare il Pianeta dai cambiamenti climatici, atteso il fallimento della democrazia nel fronteggiarli. Il libro avrebbe poi ispirato la Fondazione olandese a lanciare il primo caso pilota contro i Paesi Bassi. Durante il processo, lo stesso Cox si è sovraesposto mediaticamente, rilasciando interviste e dichiarazioni nell'ottica di mobilitare ancor di più l'opinione pubblica, e – in definitiva – le corti.

Vi sono altri elementi che militano in favore della volontà di ricreare una narrazione e una diffusione informativa intorno al caso. La stessa Fondazione ha pubblicato in lingua originale e in traduzione inglese non solo le decisioni giudiziali, ma anche gli

⁹ Cfr. <https://climatecasechart.com/>.

¹⁰ *Urgenda v. The State of the Netherlands*, ECLI:NL:RBDHA:2015:7196, 24 giugno 2015 (in primo grado), ECLI:NL:GHDHA:2018:2591, 10 settembre 2018 (in appello) e ECLI:NL:HR:2019:2006, 20 dicembre 2019 (in cassazione), reperibili assieme agli atti di causa su: <https://climatecasechart.com/non-us-case/urgeda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/>.

¹¹ R. Cox, *Revolution Justified: Why Only the Law Can Save Us Now* (Planet Prosperity Foundation 2015).

atti di causa, così superando una generale ritrosia della professione forense a svelare, non fosse altro per ragioni concorrenziali, le strategie difensive¹². Urgenda ha poi dichiarato di aver fondato un Climate Litigation Network per fornire supporto all'instaurazione di cause di analogo tenore in altre giurisdizioni.

Come è stato acutamente rilevato in dottrina¹³, i siti internet delle singole cause climatiche ispirate a quella olandese presentano una struttura molto simile, e finanche a volte una medesima veste grafica. Riscontri si ritrovano comparando i siti dedicati al caso italiano Giudizio Universale¹⁴, quello francese L'Affaire du Siècle¹⁵, e quello belga L'Affaire Climat¹⁶.

Non solo le iniziative giudiziali promosse contro gli Stati presentano significativi punti di contatto, ma altresì quelle avviate contro i grandi inquinanti con soggettività di diritto privato fanno registrare una certa sovrapposizione. Così come per il caso *Urgenda*, la principale lite giudiziaria contro privati ha avuto luogo nei Paesi Bassi e ha condotto in primo grado alla condanna del colosso del fossile Shell a rimodulare la propria attività economica in modo tale da rispettare gli obiettivi climatici fissati dagli Accordi di Parigi, salvo poi subire una riforma in grado di appello.

Ciò che in questa sede interessa è la circostanza che tra i siti internet, oltre che tra le strategie processuali assunte, delle diverse controversie di analogo tenore instaurate negli altri Stati membri vi sia una significativa convergenza relativamente ai contenuti e alle grafiche. Per convincersi della bontà di quanto stiamo dicendo, è sufficiente

¹² Di tutto ciò è possibile prendere visione al seguente indirizzo: <https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/>.

¹³ S. Bagni, La costruzione di un nuovo “eco-sistema giuridico”, cit., 1036.

¹⁴ V. <https://giudiziouniversale.eu/la-causa-legale/>.

¹⁵ V. <https://l'affairedu siecle.net/qui-sommes-nous/>.

¹⁶ V. <https://affaire-climat.be>.

raffrontare le pagine in rete dedicate ai casi tedesco¹⁷, francese¹⁸, belga¹⁹ e italiano²⁰, con quella della controversia olandese²¹. Non va sottostimato, peraltro, come lo stesso avvocato della causa *Urgenda* fosse a capo del gruppo di legali che ha assistito nell'iniziativa contro la Shell l'associazione Milieudefensie e le altre ONG²².

Ma vi è di più. La stessa Milieudefensie, all'indomani del giudizio favorevole emesso dal Tribunale distrettuale dell'Aja nel maggio 2021²³, si è peritata di pubblicare un manuale dove fornisce un vero e proprio *how-to* per altre associazioni che volessero intentare casi simili. Non può sottacersi l'importanza di tale elemento nella ricostruzione del quadro relativo alla *climate change litigation* con focus privatistico, dal momento che si tratta di una chiara strategia funzionale ad agevolare l'emulazione da parte di altri attori.

La guida, intitolata *How We Defeated Shell. Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell – a peek behind the scenes*²⁴, spiega come strutturare una causa contro una compagnia petrolifera, offrendo elementi per meglio comprendere le dinamiche sotse alle preparazione di una simile controversia, per individuare le migliori strategie mediatiche a corredo, per selezionare le modalità attraverso cui assicurarsi canali di finanziamento e la loro

¹⁷ V. <https://rwe.climatecase.org/en>.

¹⁸ V. <https://notreaffaireatous.org/climate-change-new-step-in-totalenergies-case/>.

¹⁹ V. <https://www.thefarmercase.be/l'affaire/>.

²⁰ V. <https://www.greenpeace.org/italy/attivati/la-giusta-causa-per-il-pianeta/>.

²¹ V. <https://en.milieudefensie.nl/climate-case-shell>.

²² Si veda l'intervista rilasciata nel 2019, due anni prima della vittoria ottenuta in corte, da Roger Cox in cui viene tracciato un parallelismo tra le due controversie: <https://rvr.fm/interviews/friends-of-earth-netherlands-has-presented-shell-with-a-court-summons-to-stop-its-destruction-of-the-climate/>.

²³ *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, ECLI:NL:RBDHA:2021:5339, 26 maggio 2021, documenti di causa reperibili su: <https://climatecaselaw.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/>. V., per completezza, la sentenza di appello a parziale riforma del primo grado: *Shell plc v. Milieudefensie et al.*, ECLI:NL:GHDHA:2024:2100, 12 novembre 2024, documenti di causa reperibili al medesimo indirizzo.

²⁴ L. Serafinelli (trad. it. e saggio introduttivo a cura di), *How We Defeated Shell. Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell – Uno sguardo dietro le quinte* (SUE 2024).

importanza, per ponderare il tipo di pressione che il contenzioso è in grado di esercitare e per far emergere una sorta di circo mediatico connotato positivamente²⁵, intenzionalmente preordinato ad atteggiarsi come canale istituzionale per il rafforzamento di istanze sociali che non troverebbero altrimenti soddisfazione, ovvero che finirebbero con l'essere espresse con atti che si pongono al di fuori della legalità.

3. Le promesse del *movement lawyering* nel contenzioso climatico

Il rilievo da ultimo suggerisce che nella *climate change litigation* l'assistenza legale aiuta a sviluppare un senso di forza nei movimenti a prescindere dagli esiti giudiziali delle liti²⁶. In effetti, il contenzioso è in grado di fare da fomite per la modifica di assetti istituzionali e può incidere sull'opinione pubblica²⁷. Come afferma Scott L. Cummings nel saggio intitolato *Movement Lawyering*²⁸:

Nel quadro dell'*advocacy* integrata, gli avvocati dei movimenti sociali riconoscono come ci siano momenti in cui la rivendicazione dei diritti in tribunale risulta essenziale per sfidare delle ingiustizie strutturali: il contenzioso può produrre benefici concreti a breve termine che migliorano le condizioni materiali dei costituenti del movimento, costringono a cambiamenti tangibili nel comportamento istituzionale o ampliano direttamente la possibilità di partecipazione politica.

²⁵ E con buona pace di chi demonizza il circo mediatico *tout court*: citazioni in A. Somma, «When Law Goes Pop» (2). La rappresentazione massmediatica del diritto [2015] Pol. dir. 481.

²⁶ Per una riflessione non limitata al contenzioso climatico su tali potenzialità, v. A. Kinoy, *Rights On Trial: The Odyssey of a People's Lawyer* (HUP 1983), 57.

²⁷ In termini, C. Bustos, 'Movement Lawyering in the Time of the Climate Crisis' [2021-2022] 39 Pace Envtl. L. Rev. 1, 8.

²⁸ Cfr. S.L. Cummings, 'Movement Lawyering' [2017] U. Ill. L. Rev. 1645, 1707.

Ne consegue che le strategie e gli obiettivi dell'avvocatura si traducono in un modello appunto di *advocacy* integrata, in cui i pratici del diritto sono collegati ai movimenti attraverso diverse tipologie di relazioni organizzative, come coalizioni e partenariati²⁹.

Gli avvocati fanno a tale scopo ricorso a un arsenale tattico diversificato, servendosi di una miscellanea di iniziative sia fuori sia dentro le aule dei tribunali in modo che il processo diviene l'occasione per l'affioramento della contestazione democratica e per il consolidamento dei propositi di quei movimenti che intendono mutare lo *status quo*³⁰. Conviene ancora una volta affidarsi alle parole di Cummings³¹:

Gli avvocati dei movimenti sociali utilizzano il diritto in modo flessibile come parte del repertorio per la risoluzione di determinati problemi, in cui le “abilità” legali sono interpretate in modo ampio e in cui vi sono incluse non solo competenze in materia di contenzioso, come la scrittura di memorie e la difesa orale, ma anche l’educazione dei membri della comunità sui loro diritti, la difesa dei manifestanti, la ricerca e la stesura di un linguaggio politico, la redazione di pareri legali per sostenere le posizioni politiche, la consulenza alle organizzazioni di movimento sugli strumenti giuridici da azionare per fare pressioni sui responsabili politici o sugli attori privati in contesti di negoziazione, nonché l’ideazione di meccanismi per monitorare l’applicazione delle politiche pubbliche.

In sintesi, l'attivismo forense simboleggia una risposta da parte degli avvocati a esigenze politiche: questo modello considera la partecipazione come un veicolo di

²⁹ Ivi, 1695 s.

³⁰ Cfr. A. Akbar, ‘Law’s Exposure: The Movement and the Legal Academy’ [2015] 65 J. Legal Educ. 355.

³¹ Cfr. S.L. Cummings, Movement Lawyering, cit., 1691.

mobilizzazione collettiva, cercando di dirigere le doglianze della *constituency* in sfide organizzate³².

Non si esagera nell'affermare che si è dinanzi a un potere in grado di incidere sulla formazione della regola giuridica³³. Una simile affermazione muove dalla piana considerazione della presenza nelle esperienze giuridiche contemporanee di espertocrazie tecniche funzionali all'affermazione dei diritti per il tramite dello strumento processuale. L'attenzione prestata al potere degli avvocati risulta tanto più utile nel contesto del contenzioso climatico poiché consente di porre sotto la giusta luce il ruolo di promozione giurisdizionale di nuove regole³⁴, di impulso, inquadramento normativo, accompagnamento e concretizzazione processuale degli itinerari politico-giudiziari di riconoscimento e di tutela ascendente dei diritti³⁵.

Tutto ciò si innesta nel solco dell'emersione di una élite giuristocratica, per richiamare la nota formula *juristocracy*³⁶, affermatasi nel più ampio contesto di una giudizializzazione della politica³⁷. Il nodo di fondo è di comprendere se le richiamate espertocrazie, le quali «sfruttano strategicamente le opportunità e le risorse di una nuova *litigation society*»³⁸, costituiscono un pericolo o piuttosto un'opportunità per il rafforzamento dei diritti³⁹.

³² Per ulteriori approfondimenti, cfr. C. Bustos, *Movement Lawyering*, cit., 9.

³³ Cfr. G. Tarello, *L'interpretazione delle leggi* (Giuffrè 1980), 66; M. La Torre, *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto* (Rubbettino 2022), 119. Parla di potere avvocatile A. Pisanò, ‘Potere avvocatile e processualità dei diritti?’ [2020] Riv. fil. dir. 419.

³⁴ In argomento, M.R. Ferrarese, *Prima lezione di diritto globale* (Laterza 2012), 131.

³⁵ Così A. Pisanò, Potere avvocatile, cit., 422.

³⁶ Cfr. R. Hirschl, *Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New Constitutionalism* (HUP 2004).

³⁷ Cfr. R. Hirschl, ‘The Judicialization of Politics’, in G.A. Caldeira, R.D. Kelemen, K.E. Whittington (Eds.), *The Oxford Handbook of Political Science. Law and Politics* (OUP 2008), 119 ss.

³⁸ Cfr. P.P. Portinaro, ‘Oltre lo Stato di diritto. Tirannia dei giudici o anarchia degli avvocati?’, in D. Zolo, P. Costa (a cura di), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica* (Feltrinelli 2002), 397.

³⁹ Si veda A. Pisanò, Potere avvocatile, cit., 419.

Per un verso, l'affacciarsi di espertocrazie capaci di governare, senza una legittimazione democratica, e soprattutto nei settori a vocazione fortemente transnazionale, la sfera del giuridico e la sua complessità⁴⁰ rappresenta un *vulnus* per i sistemi democratici⁴¹. Per un altro, la tutela dei diritti si nutre anche della crisi dello Stato-sovrano e del moltiplicarsi dei luoghi di inveramento della *rule of law*.

A ciò si aggiunga che nella nostra contemporaneità i conflitti politici si muovono su più fronti. Come sottolinea Roberto Bin, essi sono una dimensione pre-costituzionale, quasi ontologica, dei diritti fondamentali, i quali ultimi sono sempre in conflitto e il punto in cui duellano non è predeterminabile⁴².

Il fattore forense svolge un ruolo fondamentale nelle iniziative giudiziali a vocazione ascendente, apprezzandosi un simile ruolo nelle liti strategiche, da intendersi quelle in cui l'utilizzo del contenzioso è strumentale per il perseguimento di fini che travalicano gli interessi delle parti processuali⁴³. Di talché le istanze emergenti e i nuovi valori trovano un canale istituzionale entro cui assumere forma e acquisire forza giuridica.

Come osservato più sopra, la dinamica appena descritta ben si attaglia al contenzioso climatico e ai suoi risvolti in punto di assunzione da parte degli avvocati attivisti del ruolo guida di tradurre in linguaggio tecnico-giuridico le pretese di diritti delle ONG, ma anche le ricerche scientifiche in punto di cambiamento climatico antropico che tali pretese servono a corroborare e a radicare in modelli scientifici condivisi.

In questo senso possiamo dire come la professione forense nelle esperienze giuridiche indagate funga da volano, per un verso, della tutela dei nuovi diritti climatici, per un altro, collegato, della necessaria modificazione degli assetti normativi dati in un certo contesto ordinamentale.

⁴⁰ Cfr. B. Pastore, *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea* (CEDAM 2014).

⁴¹ Tra i molti, si vedano le aspre critiche di L. Ferrajoli, *La democrazia costituzionale* (Il Mulino 2016), 75-80, e già Id., *La democrazia attraverso i diritti* (Laterza 2013), 172-5.

⁴² R. Bin, ‘Diritti: cioè? Dietro i diritti, oltre le corti’ [2022] Dir. comp. I, 113. Sul rapporto tra diritti fondamentali e conflitto sociale, cfr. da ultimo i numerosi contributi raccolti da A. Somma (a cura di), *Diritti fondamentali e conflitto sociale* (SUE 2024).

⁴³ Per meglio approfondire, cfr. H. Duffy, *Strategic Human Rights Litigation. Understanding and Maximising Impact* (OUP 2018).

4. Segue. Retoriche nostrane intorno alla funzione pubblica dell'avvocato

Benché il ruolo delle espertocrazie nella rivendicazione dei diritti rappresenti un argomento che si ritrova maggiormente indagato nella letteratura scientifica angloamericana, e in particolare negli Stati Uniti, non sono mancati contributi degni di nota nei contesti di *civil law*. Da noi meritano segnalazione due relazioni di Guido Alpa a introduzione dei congressi del CNF di Bologna nel 2008⁴⁴ e di Genova nel 2010⁴⁵, entrambe orientate a rimarcare – non senza l'enfasi che quei contesti richiedevano – l'importanza della funzione sociale dell'avvocato.

Nell'introduzione bolognese, emblematicamente intitolata *Accesso alla giustizia: garanzia effettiva o utopia?*, una simile funzione viene definita da Alpa come «“politica” – nel senso alto della parola – congiunta alla funzione istituzionale» e «prima ancora che processuale»⁴⁶. Da cui il compito consegnato agli «avvocati – in prima linea – di rilevare le manchevolezze della legge, la lesione dei diritti, l'uso dei rimedi giurisdizionali»⁴⁷.

La seconda relazione, su *L'avvocatura italiana al servizio dei cittadini*, riprendeva le riportate riflessioni in apertura a un'occasione congressuale dedicata al ruolo dell'avvocatura nella difesa della dignità e della persona come «anima e sostegno della missione degli avvocati», considerati quali «i custodi dei diritti umani e delle libertà, così come dello Stato di diritto»⁴⁸.

Sempre nel 2010, e sempre sotto gli auspici del CNF, venivano pubblicati gli atti congressuali con il titolo *La lotta per i diritti. Identità e ruolo dell'avvocatura nelle assise*

⁴⁴ Si veda G. Alpa, ‘Accesso alla giustizia: Garanzia effettiva o utopia’, in F. Mesiti (a cura di), *CNF – Il rinnovamento dell'avvocatura (2004-2014)* (Antezza 2014), 441 ss.

⁴⁵ Cfr. G. Alpa, ‘L’Avvocatura italiana al servizio dei cittadini’, ivi, 573 ss.

⁴⁶ Così G. Alpa, Accesso alla giustizia, cit., 449.

⁴⁷ Ivi, 450.

⁴⁸ V. G. Alpa, L’Avvocatura italiana al servizio dei cittadini, cit., 581.

*congressuali*⁴⁹, e un volume su *L'essenza della democrazia. I diritti umani e il ruolo dell'avvocatura*⁵⁰.

Alpa è successivamente ritornato su queste riflessioni, ribadendo come la funzione politica orienti l'agire dell'avvocato, facendolo assurgere a protagonista dei diritti civili in una tempesta nella quale «l'emersione dei nuovi diritti fondamentali rinnova la nobiltà della professione forense che ad essi presta il suo ingegno e la sua spada»⁵¹.

È indubitabile la carica premonitrice delle parole dell'Autore: negli ultimi tre lustri, abbiamo assistito alla diffusione sempre più massiva del linguaggio dei diritti fondamentali (in ambito domestico) e dei diritti umani (in quello sovrastatale), e la sedimentazione – specialmente nel cosiddetto spazio giuridico europeo – dei rimedi giurisdizionali a loro presidio⁵².

In una tale dinamica rientra pienamente lo sviluppo sperimentato nel contesto europeo dalla *climate change litigation*, che – segnatamente a partire dalla conclusione degli Accordi di Parigi e per lo specifico assetto del quadro normativo eurounitario – si è sempre più affermata come centrale per l'affermazione dei diritti climatici, dapprima predicati sulle discipline dei diritti fondamentali e umani, dipoi come declinata nel senso delle regole del diritto privato, che – tuttavia – dai menzionati diritti traggono linfa, inveramento, e strumento ermeneutico imprescindibile per porre in essere i ricercati tentativi di riorientare l'illecito civile in un senso allineato agli obiettivi climatici.

Dubitiamo, tuttavia, che questo possa essere il migliore dei mondi possibili, stanti i notevoli rischi che pone una enfasi eccessiva sulle espertocrazie tecniche nelle nostre fragili società democratiche. Di tutto ciò conviene occuparci ora.

⁴⁹ Cfr. i contributi raccolti in G. Alpa (a cura di), *CNF – La lotta per i diritti. Identità e ruolo dell'Avvocatura nelle assise congressuali* (Anteza 2010).

⁵⁰ V. i saggi sul tema in G. Alpa (a cura di), *CNF – L'essenza della democrazia. I diritti umani e il ruolo dell'avvocatura* (Carocci 2010).

⁵¹ Si v. G. Alpa, ‘Amministrare la giustizia: gli avvocati per governare il cambiamento’, in F. Mesiti (a cura di), *Il rinnovamento dell'avvocatura*, cit., 2014, 165 ss.

⁵² Così A. Pisanò, *Potere avvocatile*, cit., 422.

5. Le promesse del *coté* politico dell'espertocrazia tecnica forense, in generale

Si è riportato di come il potere degli avvocati sia stato ritenuto essere un potere politico, materializzato come facilitatore per la tutela dei diritti. Di uno scenario analogo si ha riscontro nel contenzioso climatico, dove l'avvocatura si incarica di coadiuvare le associazioni ambientaliste e gli individui nell'agredire gli Stati e le compagnie altamente inquinanti. Anche in questo caso, è evidente, le viene richiesto di offrire letture del quadro normativo irriducibili alla mera logica della sussunzione meccanicistica dei fatti nelle disposizioni, aprendosi alla valorizzazione dei diversi interessi privati, facendoli divenire misurabili e, quindi, suscettibili di bilanciamento con altri valori che trovano già forme di tutela apprestate dall'ordinamento.

Sicché gli avvocati agirebbero, attraverso il processo, prestando supporto e assistenza tecnica alle battaglie politiche portate avanti da gruppi organizzati, o anche da singoli individui, per il riconoscimento, da un lato, di nuovi diritti, ovvero, dall'altro, per la rilettura di tutele già esistenti in una chiave nuova, aggiornata.

In Europa, gli avvocati specializzati in materia climatica sono legati a doppia mandata con il mondo dell'associazionismo e in virtù del Climate Litigation Network creato sotto gli auspici dell'associazione olandese Urgenda⁵³. Viceversa, negli Stati Uniti, un ruolo centrale è rivestito dal Sabin Center for Climate Change Law della Columbia University, e dallo svolgimento di attività professionale da parte di alcuni suoi ricercatori in favore di studi professionali attivi in materia ambientale e climatica. Paradigmatica di ciò è la figura di Michael J. Burger, direttore esecutivo del centro di ricerca, al contempo consulente (*of counsel*) dello studio californiano Sher Edling LLP, coinvolto in un numero significativo delle recenti controversie climatiche predicate sulla disciplina dei *tort*.

⁵³ Interessante notare come si assista a una spiccata specializzazione di alcuni studi legali, con conseguenti fenomeni di concentrazione nelle mani di questi ultimi nell'attivazione del circuito giudiziario a fini climatici: ad esempio, nei quattro casi francesi instaurati sulla base degli artt. L 225-102-4 e L 225-102-5 del *Code de commerce*, gli avvocati che assistono le associazioni sono sempre gli stessi, François de Cambaire e Sébastien Mabile, associati allo studio legale parigino Seattle Avocats, attivo in materia ambientale e climatica.

Sia come sia, in ambo i casi sono gli avvocati a incidere in maniera diretta, con il proprio bagaglio di conoscenza, con lo strumentario tecnico che hanno a disposizione, con la competenza interpretativa e logico-argomentativa, sui processi ascendenti di formazione del diritto e di una sua rimodulazione in una chiave aperta al riconoscimento di nuovi diritti⁵⁴.

Non mancano riflessioni in ordine al ruolo politico svolto dagli avvocati, e più precisamente dalle grandi realtà professionali, nel contributo alla configurazione di regimi normativi favorevoli agli interessi economici dei grandi gruppi commerciali e industriali.

Già Francesco Galgano segnalava, opportunamente, che in seguito all'affermazione della globalizzazione tendente al superamento dei confini politici e funzionale alla riduzione del pianeta a un'unità economica, le multinazionali «costituiscono un fattore di propagazione nel mondo di pratiche e modelli contrattuali uniformi»⁵⁵. Vettore principe della propagazione sarebbe stato il circuito delle grandi *law firm* internazionali, icasticamente definite da Yves Dezelay *marchands de droit* o *multinationales du droit*⁵⁶, protagoniste nel confezionamento di un diritto mercantile transnazionale, attraverso una costante opera di rielaborazione del diritto contrattuale e l'introduzione di schemi contrattuali atipici.

In questo senso, le *law firm* costituirebbero delle «espertocrazie mercenarie, partigiane e avvocatesche», «specialisti del contenzioso d'affari, *litigators*», che adottano il «machiavellismo giuridico», prestando le loro maestranze «al servizio di corporazioni internazionali di potere rispetto alle quali le delegittimate istituzioni degli Stati nazionali appaiono sempre meno in grado di opporre un baluardo di garanzie a difesa dei diritti fondamentali di individui improvvistamente incappati nelle ruote della globalizzazione»⁵⁷.

⁵⁴ In questi termini A. Pisanò, *Potere avvocatile*, cit., 425.

⁵⁵ Così F. Galgano, *Lex Mercatoria* (Il Mulino 2001), 12-4

⁵⁶ In tema, si veda per tutti Y. Dezelay, *I mercanti del diritto: le multinazionali del diritto e la ristrutturazione dell'ordine giuridico internazionale* (Giuffrè 1997).

⁵⁷ Con le parole di P.P. Portinaro, *Oltre lo Stato di diritto*, cit., 397 s.

6. Le promesse del *coté* politico dell'espertocrazia tecnica forense, nel particolare campo della *climate change litigation*

Nel quadro attuale, gli avvocati per il clima hanno cooptato la strategia adoperandola, però, per scopi diversi come dimostrano pure le funzioni con cui hanno caricato la responsabilità civile nel contesto della *climate change litigation* di matrice privatistica. Tale evoluzione segue, del resto la sempre più accentuata marca multilivello e globale della tutela del clima. Alla stregua del campo più largo delle innovazioni sperimentate nel contesto dei diritti umani come diritto globale⁵⁸, contraddistinto da processi e da una *governance* che si dipanano su più piani⁵⁹, in cui il rafforzamento del circuito del giudiziario, in maniera preminente in Europa, risponde all'esigenza di ricerca di nuovi equilibri istituzionali⁶⁰.

Di talché il potere forense, nei meccanismi di tutela ascendente dei diritti, si farebbe latore della necessaria vivificazione dei diritti riconosciuti a livello domestico e sovrastatale, nell'ottica di governare, congiuntamente ai giudici, il percorso di traduzione dei diritti dal piano formale a quello sostanziale dell'effettività. Sempre nell'ottica di un processo di affermazione dei diritti dal basso, l'anello di congiunzione tra la società e la sfera del giuridico è senza dubbio l'avvocato, vieppiù, lo dicevamo, in ordinamenti processualcivilistici informati al principio del dispositivo, o – impiegando la formula inglese – *adversarial*.

Ne discende che il potere professionale, o capitale legale⁶¹, si esprime anzitutto nel dare l'abbrivio all'itinerario politicamente e teleologicamente connotato che segna il passaggio dalla enunciazione dei diritti nelle carte dei diritti (o «fase istituzionale della

⁵⁸ Per ulteriori approfondimenti, v. S. Cassese, *Il diritto globale* (Einaudi 2009) e M.R. Ferrarese, *Prima lezione*, cit.

⁵⁹ Sul punto, cfr., tra i molti F. Sorrentino, ‘La tutela multilivello dei diritti’ [2005] RIDPC 79 e i contributi raccolti in M. Cartabia (a cura di), *I diritti in azione. Università e pluralismo dei diritti fondamentali nelle corti europee* (Il Mulino 2007).

⁶⁰ Cfr. A. Pisanò, *Potere avvocatile*, cit., 428.

⁶¹ Per riprendere l'espressione di Y. Dezelay, B. Garth, *Lawyers and the Rule of Law in the Era of Globalization* (Routledge 2011), 3.

ragion pratica») alla loro concretizzazione materiale (o fase «applicativa»)⁶². Detta concretizzazione, che può materializzarsi sia nel senso di derivazione di nuovi diritti da valori antichi ovvero nella creazione di nuovi, trova il suo riscontro e dimensione nella dinamica processuale e, a valle, nel diritto giurisprudenziale.

Di rilievo per l'indagine qui svolta sono le riflessioni giusfilosofiche che hanno avvertito i diritti come una trasformazione sostanziale delle forme di protezione giudiziale per il tramite di un itinerario contraddistinto dalla impossibilità di una tipizzazione *ex ante* delle azioni e dei mezzi di tutela⁶³. Così, in un percorso che dal basso muove verso l'alto, come ripetuto più volte, in ottica ascendente, viene rivolta agli avvocati la richiesta di riconoscimento dell'offesa come «violazione di un diritto-valore e consegna al potere avvocatile la possibilità di *agire*, trasformando la “potenziale” violazione di un diritto-valore in un “atto” (anche giudiziario) rivendicativo di un “nuovo” diritto»⁶⁴.

Va da sé che il canale di affioramento dei nuovi diritti climatici è la messa in connessione delle istanze sociali inedite con la dinamica processuale. È il processo a farsi meccanismo pneumatico affinché dalla fase dell'enunciazione si passi a quella della effettiva concretizzazione. Con Enrico Opocher è possibile affermare che «il diritto è inseparabile, nel suo concetto e nella sua struttura, dalla possibilità del processo»⁶⁵. Ove non si dia la possibilità del processo, difatti, il momento istituzionale rimarrebbe lettera morta, per richiamare Karl Llewellyn, *paper rules*⁶⁶.

Molta attenzione è stata prestata nel campo del contenzioso climatico al ruolo dei giudici, specie a partire dagli Accordi di Parigi del 2015, sino a giungersi alla teorizzazione finanche di un nuovo Leviatano, climatico per l'appunto, in cui i giudici

⁶² Ivi, 429.

⁶³ Così F. Viola, G. Zaccaria, *Le ragioni del diritto* (Il Mulino 2003), 96.

⁶⁴ Nei termini riportati, A. Pisanò, Potere avvocatile, cit., 430 s.

⁶⁵ Così E. Opocher, *Lezioni di filosofia del diritto* (CEDAM 1993), 293.

⁶⁶ Per la nozione di *paper rules*, si rinvia a K. Llewellyn, ‘A Realistic Jurisprudence. The Next Step’ [1930] 30 Colum. L. Rev. 431.

sarebbero dei diarchi assieme agli scienziati⁶⁷. Le questioni non sono certo nuove, e richiamano l'annosa discussione rispetto alla caratterizzazione del giudice come, a seconda delle sensibilità, creatore del diritto, legislatore, supplente del potere politico, onnipotente, sovrano, giudice signore, indipendente, irresponsabile, corporativo, protagonista di un totalitarismo giudiziario, di una tirannia, o di una dittatura dei giudici⁶⁸.

Meno attenzione è stata prestata, invece, al ruolo svolto dagli avvocati, e ciò quantunque, va senza dirlo, non vi possa essere una modificazione del ruolo dei giudici senza l'impulso degli avvocati, e di un loro mutamento di natura a monte. Sarebbe erroneo immaginare, e del resto le riflessioni che abbiamo sopra svolto lo dimostrano, un mero “passivismo avvocatile”⁶⁹, atteso che la professione forense si fa cinghia di trasmissione con la precipua finalità di trasformare le risorse sociali, politiche ed economiche in processi giuridici e viceversa⁷⁰. Detto altrimenti, tanto più si rimarca l'acquisita centralità della giurisprudenza, tanto più si afferma che è la professione forense a essersi rafforzata e ad aver canalizzato nuove istanze da veicolare e far affiorare attraverso la dinamica processuale.

7. I pericoli derivanti da un eccessivo protagonismo degli avvocati: i nodi dell'*accountability*

Se è vero che la professione forense ha assunto centralità nel campo del contenzioso climatico, è altrettanto vero come ciò porti con sé alcuni interrogativi e non poche cupaggini.

⁶⁷ Per la teorizzazione del Leviatano Climatico si rinvia alle riflessioni svolte da G. Mann, J. Wainwright, *Climatic Leviathan – A Political Theory of Our Planetary Future* (Verso Books 2018).

⁶⁸ Tra i molti, M. Cappelletti, *Giudici legislatori* (Giuffrè 1984); M.R. Ferrarese, *L'istituzione difficile. La magistratura tra professione e sistema politico* (ESI 1984); M. La Torre, *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, cit.; e P.P. Portinaro, Oltre lo Stato di diritto, cit.

⁶⁹ A. Pisanò, Potere avvocatile, cit., 434.

⁷⁰ Cfr. Y. Dezelay, B. Garth, *Lawyers and the Rule of Law*, cit., 3.

È stato sostenuto che una delle caratteristiche dell'attivismo forese sia costituito dal rapporto di *accountability* che si instaura tra clienti e movimenti⁷¹. Altri hanno coniato il termine *demosprudence*⁷² per indicare quella specifica attività di assistenza legale che trasforma il rapporto avvocato/cliente, facendolo assomigliare a una dinamica autenticamente politica che – in ultima istanza – dipende dalla già richiamata *accountability* e dalla condivisione di poteri tra loro controbilanciantisi.

Sebbene possa apparire superfluo affrontare la tematica dell'*accountability* con riferimento al cambiamento climatico, molte sono le implicazioni di dirompente portata che le scelte processuali in ordine alla selezione degli interessi da tutelare possono provocare sui gruppi discriminati, sugli emarginati, e più in generale su quelle fasce della popolazione che dispongono di minor mezzi per far fronte alle sfide, talvolta esistenziali, poste dal cambiamento climatico.

Ci si potrebbe lasciar andare al riflesso condizionato di guardare al fenomeno come a un problema globale e nel quale non si ravvisano, al fondo, grandi differenze in ordine alle strategie da adottare. Tuttavia, ciò non corrisponde al vero: già la sola preferenza del perseguimento delle politiche di mitigazione (attraverso la richiesta di risarcimenti in forma specifica) reca con sé il sacrificio degli interessi di quei soggetti che sono sprovvisti di mezzi per far fronte economicamente alle alterazioni climatiche e che avrebbero bisogno, al contrario, di risorse economiche e finanziarie.

Ecco allora che le strategie assunte nell'ambito della *climate change litigation* ben possono replicare le gerarchie di potere, che in questa sede potrebbero tradursi nel senso della propensione da parte degli avvocati di selezionare quegli interessi, e di avanzare certe tesi reputate maggiormente dotate di possibilità di successo. Con la crisi climatica invocata come giustificazione dei mezzi per il raggiungimento di fini più alti.

L'assunzione di una simile postura sottende una concatenazione di problematiche di non poco momento. La scelta, ad esempio, di invocare la responsabilità civile degli Stati e di asserirsi portatori degli interessi generali merita approfondimento. Abbiamo già richiamato le parole di Cox, l'avvocato delle associazioni vincitrici delle due

⁷¹ In questi termini si esprime C. Bustos, *Movement Lawyering*, cit., 24.

⁷² V. L. Guinier, G. Torres, ‘Changing the Wind: Notes Toward a Demosprudence of Law and Social Movements’ [2014] 123 Yale LJ. 2740.

controversie olandesi, rispettivamente contro i Paesi Bassi e contro la Shell. Questi denunciava come il sistema democratico avesse fallito e che l'unica modalità per aggredire lo *status quo* era ricorrere in sede giudiziale per invocare i diritti climatici.

Ma vi è di più. Durante un incontro di studio dedicato al contenzioso climatico, uno dei partecipanti ha rivolto il seguente interrogativo agli avvocati di Urgenda⁷³:

In sostanza, Urgenda pretende di proteggere gli interessi di tutte le generazioni presenti e future del mondo, ma senza consultarle prima. Come si fa a sapere che si ha effettivamente il sostegno di coloro per i quali si agisce in giudizio, cioè di tutte le persone di questo mondo? Il dato è rilevante, perché la controparte di Urgenda è invece un governo democraticamente eletto.

Molti casi climatici si profilano come controversie ritagliate ad arte dalle associazioni con la consulenza degli avvocati nel perseguitamento di una precisa agenda, la quale può o meno però coincidere con gli interessi di alcune comunità di individui. Sovente la selezione delle parti attrici avviene a valle e come conseguenza di una precisa scelta strategica processuale effettuata a monte. Ciò dipende anche dalla difficoltà di conciliare certi interessi di taluni gruppi con la dimensione tecnica della scienza

⁷³ La domanda è riportata da C. Bustos, Movement Lawyering, cit., 25 e l'incontro a cui si fa riferimento era quello organizzato da A. Savaresi, 'WEBINAR SERIES: Human Rights Strategies in Climate Change Litigation', The Global Network for Human Rights and the Environment, 2 giugno 2020, la cui sinossi è disponibile al seguente indirizzo: <https://perma.cc/RJR3-QZQ9>. Una problematica simile si era posta con riferimento al ruolo svolto dalla National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) nel contesto del movimento per i diritti civili. Al riguardo, S.L. Cummings, Movement Lawyering, cit., 1717, ha osservato che: «The lawyer-client relationship can be formed either at the initiative of the clients, who seek out lawyers in specific interest-advancing cases, or by the lawyers, who develop a plan of law reform and then seek out the cases and clients that might maximize the chance for a positive outcome. This latter, lawyer-driven approach is associated with the famous “test case” strategy pioneered by the NAACP in its desegregation campaign and adopted by other legal groups. The lawyer’s decision-making power vis-a-vis specific clients in the test case context is the central accountability concern raised by critics of legal liberalism».

climatica. Sono poi gli avvocati, tendenzialmente, a individuare le basi giuridiche su cui fondare le pretese da avanzare in giudizio.

Non sfugge come, ove si riscontrasse un calcato disequilibrio nella scelta strategica verso un eccessivo protagonismo dell'espertocrazia tecnica, l'iniziativa giudiziale potrebbe apparire carente della legittimazione dal basso. Una legittimazione che è invece il fregio che raccoglie sotto di sé le narrazioni e le retoriche create nell'attivismo climatico. E ciò ancorché, come abbiamo discusso in precedenza, il contenzioso si dovrebbe atteggiare a motore per il nascere e il prosperare di movimenti, fornendo agli attivisti un foro di discussione che consenta loro di configurare le istanze climatiche di cui si fanno portatori nella grammatica del linguaggio giuridico.

Se gli avvocati, dunque, dovrebbero svolgere un ruolo enzimatico, rendendo metabolizzabile tale traslazione, a un più ravvicinato scrutinio il rischio di un esorbitante protagonismo potrebbe sfociare in un'inversione di ruoli tale da delegittimare il contenzioso climatico e di farlo apparire come uno strumento eminentemente tecnico e utile all'affermazione di nuove logiche di potere e di nuove oppressioni⁷⁴.

Sullo sfondo permane l'interrogativo o, meglio, il dilemma, dell'*accountability*. A chi rispondono gli avvocati attivisti? Ai clienti di una specifica controversia ovvero all'interesse generale raccoglibile nel campo semantico della giustizia climatica?

⁷⁴ Ma v. *contra* C. Bustos, Movement Lawyering, cit., 26, la quale dopo essersi posta l'interrogativo del se la giustizia climatica perda di legittimità in ragione del fatto che le iniziative che le sono sottese sono il frutto di un'orchestrazione da parte di un gruppo di tecnici, avvocati, risponde: «Not necessarily [because] litigation can support [nonetheless] the emergence and development of movements by creating spaces for activists to frame climate justice demands thorough the legal system».

8. Intermezzo sul *focus* eccessivo nel contenzioso civile climatico sul punto di vista del *Global North*

L'impostazione di fondo della *climate change litigation* sconta una spiccata focalizzazione sulle esperienze giuridiche del *Global North* ed è un aspetto di cui vale la pena dar conto e approfondire. Vi è una ragione pratica che spiega la circostanza. È indubbia la presenza di una sequenza di casi climatici emergenti nel *Global South* molto promettente⁷⁵. Ciononostante, il grosso delle controversie, specie quelle predicate sulla disciplina dell'illecito civile, è ancora situato geograficamente nel Nord del mondo.

Una spiegazione plausibile dello stato dell'arte è che gran parte delle multinazionali ha sede in questa porzione del globo, ciò avendo intuibili ripercussioni anche in ordine al radicamento della giurisdizione. In particolare, il crescente richiamo alla responsabilità dei gruppi di impresa impone una scelta sostanzialmente obbligata di evocare in giudizio il candidato danneggiante presso il foro dove ha sede la società madre onde dimostrare l'unitarietà del centro di imputazione e la sua responsabilità rispetto alle condotte poste in essere dalle società controllate.

⁷⁵ Per meglio approfondire, J. Peel, J. Lin, ‘Transnational Climate Litigation: The Contribution of the Global South’ [2019] 113 AJIL 679; J. Setzer, L. Benjamin, ‘Climate Litigation in the Global South: Constraints and Innovations’ [2020] TEL 77; M.A. Tigre *et al.*, ‘Sabin Center Report – Just Transition Litigation in Latin America: An initial categorization of climate litigation cases amid the energy transition’, gennaio 2023, reperibile su: https://scholarship.law.columbia.edu/sabin_climate_change/197/; J. Setzer, C. Higham, ‘Global trends in climate change litigation: 2023 snapshot’, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and the Centre for Climate Change and Economics and Policy, giugno 2023, reperibile su: https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2023/06/Global_trends_in_climate_change_litigation_2023_snapshot.pdf.

Con il che anche i danni sofferti nel *Global South* sovente si trovano a essere oggetto di giudizi nelle giurisdizioni del *Global North*⁷⁶, poiché secondo taluni vi sarebbero maggiori possibilità di successo⁷⁷.

Si rinvengono nella prassi almeno due esempi al riguardo. Il primo è il caso tedesco *Lluya v. RWE*, nell'ambito del quale un contadino peruviano ha agito lamentando danni da cambiamento climatico subiti a causa delle attività emissive globali della convenuta e sussumendo le sue doglianze entro la già richiamata disciplina delle immissioni di cui al § 1004 del BGB⁷⁸.

Il secondo esempio, questa volta francese, è rappresentato da *Notre Affaire à Tous v. BNP Paribas* dove si controverte in ordine a dei finanziamenti rilasciati dalla banca BNP per attività ritenute dannose per il clima in quanto implicanti operazioni di deforestazione in Amazzonia⁷⁹.

La contropartita di una simile impostazione è che – nei fatti – le corti e gli attori del Nord del mondo finiscono con l'esercitare un controllo sul contenzioso per vicende che avvengono nel Sud, pertanto riproducendo gerarchie coloniali⁸⁰.

⁷⁶ Cfr. sul punto C. Bradshaw, ‘Corporate Liability for Toxic Torts Abroad: Vedanta v. Lungowe in the Supreme Court’ [2020] J. Environ. L. 139. e G. Alpa, ‘Tre casi paradigmatici di responsabilità sociale delle imprese per violazione di diritti fondamentali: Vedanta, Okpabi, Milieudefensie’ [2021] Contr. impr. Eur. 257.

⁷⁷ In questi termini, cfr. H. van Loon, ‘Principles and Building Blocks for a Global Framework for Transnational Civil Litigation in Environmental Matters’ [2018] Unif. Law Rev. 298.

⁷⁸ LG Essen, 2 O 285/15, 15 dicembre 2016, documenti di causa e testo della sentenza di primo grado reperibile in traduzione inglese su: <https://climatecasechart.com/non-us-case/lluya-v-rwe-ag/>. In appello OG Hamm, 5 U 15/17, 28 maggio 2025, documenti e testo reperibili al medesimo indirizzo.

⁷⁹ *Notre Affaire à Tous c. BNP Paribas*, citation del 23 febbraio 2023 in originale reperibile su: https://climatecasechart.com/nfp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210302_13435_complaint.pdf. La controversia ha generato una certa preoccupazione nel settore bancario, tanto che è stata espressamente menzionata nel discorso inaugurale di un convegno organizzato dalla Banca centrale europea nel settembre del 2023: F. Elderson, “‘Come hell or high water’: addressing the risk of climate and environment-related litigation for the banking sector”, 4 settembre 2023, Frankfurt am Main, reperibile integralmente su: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2023/html/ecb.sp230904_1~9d14ab8648.en.html.

⁸⁰ Per approfondimenti sul punto, v. R. Fornasari, ‘The Legal Form of Climate Change Litigation: An Inquiry into the Transformative Potential and Limits of Private Law’ [2024] 4 JLPE II, 1, 5.

Sarebbe tuttavia inaccettabile assumere una posizione fideistica rispetto alla espressione del conflitto climatico entro le categorie del processo civile, né può ergersi a limite per il nostro imprescindibile compito, sia pure con la prudenza di analisi necessaria, di far emergere le storture insite in talune vicende e le contraddizioni intrinseche ad alcuni assetti che, volenti o nolenti, possono sfociare in un replicare di certe gerarchie tra colonizzatori e colonizzati.

Lo sbilanciamento del contenzioso climatico verso il punto di vista del *Global North* non può quindi essere sottaciuto, e più in generale non possono essere sottovalutate le carenze che esso presenta in punto di presa in considerazione delle ricadute in termini di giustizia sociale.

9. I pericoli derivanti da un eccessivo protagonismo degli avvocati: sui rischi per gli interessi del *Global South* e del *North's South*

Ciò premesso, molteplici sono gli interrogativi che è legittimo porsi.

Il primo concerne il divario appunto tra *Global North* e *Global South*: risponde a giustizia il fatto che siano avvocati appartenenti alla prima parte a prestare assistenza legale alle comunità e agli individui della seconda? Dispongono delle adeguate conoscenze socio-culturali per condensare effettivamente negli atti processuali instaurativi di processi e nelle attività defensionali in corso di causa i loro desiderata?

Più cinicamente: risponde a una logica di giustizia che professionisti appartenenti al *Global North* acquisiscano fama e centralità nel discorso pubblico servendosi di comunità con le quali presentano praticamente alcun legame?

Sono questi tutti problemi aperti, ma centrali nell'analisi del contenzioso climatico strategico di matrice privata. La logica che gli è insita risponde alla stessa ragione ispiratrice della denuncia dei rischi impliciti di una transizione verde che non abbia al centro anche tematiche di riequilibrio lungo gli assi della giustizia sociale⁸¹. A fare altrimenti, non si rende un buon servizio né alla ricerca, né alla più ampia causa del

⁸¹ Volendo, L. Serafinelli, 'Il dialogo tra responsabilità civile e diritti fondamentali per l'affermazione di una giustizia climatica intragenerazionale in ottica intersezionale. Dalla *youth-led climate litigation* alle esigenze delle nuove classi subalterne climatiche' [2024] Pol. dir. 1, 29.

perseguimento della giustizia climatica. Il pericolo che nell'affrontare alcune ingiustizie si finisce con il crearne di altre è concreto, presente, ma troppo spesso sottostimato.

È più che legittimo chiedersi se le strategie legali adottate dagli avvocati in nome della tutela climatica non sottraggano potere, in una sorta di eterogenesi dei fini, alle persone maggiormente colpite. Si renderebbe necessaria una seria analisi preliminare che gli avvocati dovrebbero dunque espletare circa l'impatto che il contenzioso da loro immaginato in un singolo caso potrebbe avere rispetto ad altri gruppi, tra i quali le comunità con un alto tasso di razzializzazione, le popolazioni indigene, i giovani, i lavoratori, nonché quelle realtà che dipendono economicamente dalle attività di deforestazione e dall'estrazione di carbone. Ben rientrerebbe questo nella funzione politica della professione forense, se veramente una gliene compete.

Gli stessi principi ispiratori della giustizia climatica impongono di adottare un approccio che includa nella elaborazione delle soluzioni ai problemi climatici una compendiosa indagine circa le asimmetrie di potere e delle disuguaglianze.

Non può rimanere inevaso l'interrogativo su quale messaggio veicolino le controversie climatiche rispetto alla maturazione di consapevolezza su quali siano i soggetti maggiormente danneggiati dai *climate change*⁸². La questione non è priva di conseguenze pratiche, in quanto finisce con l'incidere sulla scelta relativamente al posizionamento dei fuochi delle pretese e delle richieste risarcitorie: solo simboliche o compensatorie? Proiettate al futuro o volte a rintracciare condotte pregresse in grado di generare valore monetario da impiegare per equipaggiare finanziariamente quei gruppi che con simili risorse sono in grado di ricostruire case, ricollocare villaggi, etc.?

Al riguardo va segnalato come alcune controversie *tort-based* negli Stati Uniti abbiano iniziato a prendere in considerazione le tematiche collegate agli impatti diseguali sulle comunità afro-americane, nell'ottica dell'inclusione nei viluppi processuali degli interessi del cosiddetto *North's South*. Con tale espressione intendendosi gli individui

⁸² Cfr. K. Bouwer, 'Lessons from a Distorted Metaphor: The Holy Grail of Climate Litigation' [2020] TEL 354, 376.

e i gruppi sociali che versano in condizioni di fragilità e che risultano maggiormente lesi sia dal cambiamento climatico, sia da politiche verdi eccessivamente oltranziste⁸³.

Sono tre, in particolare, i casi in cui gli atti processuali instaurativi dei giudizi fanno riferimento alle tematiche indicate. Nell'atto introduttivo del giudizio instaurato dal Minnesota contro alcune compagnie petrolifere, si legge che «il riscaldamento globale proseguirà con conseguenze economiche e di salute pubblica devastanti in tutto lo Stato e, in particolare, avrà un impatto sproporzionato sulle persone che vivono in povertà e sulle persone di colore»⁸⁴.

Con un tenore analogo, gli avvocati del D.C. hanno affermato che «il Distretto continuerà a subire inondazioni, condizioni meteorologiche estreme e ondate di calore esacerbate dal cambiamento climatico, con impatti particolarmente gravi nelle comunità a basso reddito e in quelle di colore»⁸⁵.

Da ultimo, in una controversia simile avviata dalla Contea di Maui, si trova scritto che «le comunità a basso reddito sono e continueranno a essere le più colpite dalle conseguenze delle azioni dei convenuti», al contempo sottolineandosi come le comunità abitanti la zone di Moloka'I «sono particolarmente vulnerabili all'innalzamento del livello delle acque marine, dacché questo contribuirà all'aumento delle inondazioni, dei fenomeni erosivi alla distruzione delle strade costiere, delle case, delle aziende e delle spiagge»⁸⁶.

Vale la pena, tuttavia, non abbandonarsi a facili entusiasmi. In primo luogo, va ribadito come le tre impostazioni difensive siano eccezionali rispetto a quanto di regola accade, ovverosia la mancanza di riferimento alcuno a simili tematiche. In

⁸³ V. L. Gradoni, M. Mantovani, 'Youth-Led Climate Change Litigation: Crossing the North-South Divide' [2023] WCLR 274, 290.

⁸⁴ *Minnesota v. Am. Petroleum Inst.*, No. CV 20-1636 (JRT/HB), 2021 WL 3711072 (D. Minn. June 24, 2021), *Complaint*, 2. Documenti di causa reperibili su: <https://climatecasechart.com/case/state-v-american-petroleum-institute/>.

⁸⁵ *District of Columbia v. Exxon Mobil Corp.*, No. 1:20-cv-01932 (D.D.C. June 25, 2020), *Complaint*, 44. Documenti di causa reperibili su: <https://climatecasechart.com/case/district-of-columbia-v-exxon-mobil-corp/>.

⁸⁶ *County of Maui v. Sunoco*, No. 2CCV-20-0000283 (Haw. Cir. Ct. Oct. 12, 2020), *Complaint*, 114 s. Documenti di causa reperibili su: <https://climatecasechart.com/case/county-of-maui-v-sunoco-1p/>.

secondo luogo, preme rilevare che le parti attrici nel contesto statunitense sono praticamente sempre enti pubblici locali, per loro definizioni più sensibili e meglio equipaggiati rispetto alla conoscenza delle esigenze delle loro *constituency*. In terzo e ultimo luogo, non può sottacersi un aspetto: alle denunce delle condizioni di questi gruppi non consegue la richiesta di una tutela differenziata che risarcisca meglio e con intensità superiore i gruppi più vulnerabili.

Sicché pare lecito chiedersi se le formule non residuino a mere petizioni di principio, a orpelli buoni per dare alle pretese climatiche una veste (meglio: una patina) progressista e niente più. Riflette, in modo condivisibile, Lisa Vanhala⁸⁷:

È anche utile considerare la legittimità democratica e sociale di questi casi: quali voci sono ascoltate nei tribunali e quali sono ignorate? Quanto sono *accountable* gli attori collettivi che intentano queste cause e si è sicuri che sia questo l'uso migliore delle loro risorse per affrontare la crisi climatica? Quali implicazioni ha questa forma di mobilitazione per gli assetti democratici? Storicamente, le critiche alla mobilitazione legale sono provenute sia da destra sia da sinistra. Quelle di destra denunciano la natura “antidemocratica” del fenomeno della “regolamentazione attraverso il contenzioso” e usano il linguaggio delle “magistrature attiviste”. I critici di sinistra tendono a concentrarsi sui modi in cui il sistema legale può essere visto come una forza conservatrice di piccolo calibro che incorpora e sostiene le disuguaglianze strutturali e sociali e sul fatto che una giustizia di vaglia – compresa quella climatica – non può raggiungersi attraverso le controversie. Queste preoccupazioni meritano considerazione sia da parte degli operatori del settore nel modo in cui prendono le decisioni sul se, come e dove fare causa, sia per i ricercatori nel modo in cui decidono di valutare empiricamente se il contenzioso sul cambiamento climatico stia davvero facendo la differenza sperata.

⁸⁷ L. Vanhala, ‘Why ideas and identity matter in climate change litigation’, OGR, 28 giugno 2020, reperibile su: <https://www.openglobalrights.org/why-ideas-and-identity-matter-in-climate-change-litigation/>.

10. I pericoli degli *agency cost* nella *climate change tort-related litigation* e i riflessi sulle poste risarcitorie

Rimane da indagare un ultimo aspetto, che si pone – per ora – prevalentemente con riferimento al contesto statunitense, ma che – tuttavia – è verosimile si presenterà nel futuro anche nel contesto europeo, stante la plausibilità di una crescita di richieste risarcitorie per equivalente anche su tale versante e la sempre maggiore apertura verso possibili forme di finanziamento del contenzioso da parte di terzi⁸⁸.

Negli Stati Uniti, come si accennava, la *climate change tort-related litigation* si sostanzia attualmente in richieste di risarcimento, radicate in modo preponderante sulla fattispecie di *public nuisance* (ovverosia di una responsabilità per interferenza con un diritto della collettività)⁸⁹, di somme monetarie provenienti da enti pubblici e volte ad ascrivere responsabilità di natura collettiva in capo alle imprese maggiormente inquinanti.

Deve essere preso in considerazione che le azioni così impostate sono promosse sulla base di una decisione discrezionale assunta dagli uffici legali degli enti promotori: sono questi a determinare contro chi agire e quali rimedi domandare. Come si diceva, una predilezione viene mostrata nei confronti dei risarcimenti per equivalente, che consentono di rimpinguare le casse degli attori.

Un profilo problematico in simili controversie è il coinvolgimento di avvocati del libero foro, chiamati ad affiancare i legali degli enti pubblici. Di ciò si rinviene una

⁸⁸ Sul finanziamento del contenzioso in Europa e sui suoi possibili sviluppi a seguito della *Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sul finanziamento privato responsabile del contenzioso* (2020/2130(INL)), 13 settembre 2022, cfr. F. Locatelli, ‘Challenges and Comparative Perspectives on Third-Party Litigation Funding’, Judicium.it, 1° luglio 2024, reperibile su: <https://www.judicium.it/challenges-and-comparative-perspectives-on-third-party-litigation-funding/>. Più da vicino, con riferimento al contenzioso climatico, v. il recente saggio di V. Jacometti, ‘The development of climate change litigation and its financing in a comparative perspective: contingency fee agreements, crowdfunding, and third-party funding’, in V.E. Albanese, S. Fanetti, R. Minazzi (Eds.), *Social Mobilisation for Climate Change* (Routledge 2025), 159.

⁸⁹ Restatement of Torts, 2d, §821(b): «A public nuisance is an unreasonable interference with a right common to the general public». Per l’interazione del *public nuisance* con i cambiamenti climatici, sia consentito il rinvio a L. Serafinelli, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico* (Giappichelli 2024), 129.

evidenza nelle più recenti controversie, dove si sono rivelati particolarmente attivi due studi professionali, Sher Edling LLP e Hagens Berman Sobol Shapiro LLP⁹⁰.

In passato, e precisamente negli anni '90 nel contesto della *tobacco litigation*, gli avvocati privati venivano remunerati sulla base di un patto di quota lite per l'attività svolta nella

⁹⁰ Il campione di casi è ricavato dalla tabella Cases Underway to Make Climate Polluters Pay, realizzata dal Center for Climate Integrity, e da ultimo aggiornata il 2 aprile 2024. Il documento è reperibile su: <https://climateintegrity.org/uploads/media/Legal-CaseChart-04022024.pdf>.

Sono attualmente 11 le controversie pendenti negli Stati Uniti in cui si invoca il *tort* di *public nuisance*. In tutte si riscontra la presenza di avvocati del libero foro, con alcuni dati interessanti sulla concentrazione del volume di contenzioso nelle mani di due realtà professionali. In sei casi è presente lo studio californiano Sher Edling LLP, che annovera tra i suoi consulenti Michael J. Burger, direttore esecutivo del Sabin Center for Climate Change della Columbia University di New York: *County of San Mateo v. Chevron Corp. et al.*, No. 17CIV03222 (Cal. Super. Ct. Jul. 17, 2017), documenti di causa reperibili su: <https://climatecasechart.com/case/county-san-mateo-v-chevron-corp/>; *Rhode Island v. Chevron Corp. et al.*, No. PC-2018-4716 (R.I. Super. Jul. 2, 2018), documenti di causa reperibili su: <https://climatecasechart.com/case/rhode-island-v-chevron-corp/>; *Mayor of Balt. v. BP P.L.C.*, no. 24-C-18-004219 8 (Md. Cir. Ct., July 20, 2018), documenti di causa reperibili su: <https://climatecasechart.com/case/mayor-city-council-of-baltimore-v-bp-plc/>; *County of Honolulu v. Sunoco et al.*, No. 1CCV-20-0000380 (Haw. 1st Cir. Mar. 9, 2020), documenti di causa reperibili su: <https://climatecasechart.com/case/city-county-of-honolulu-v-sunoco-lp/>; *Makah Indian Tribe v. Exxon Mobil Corp. et al.*, No. 23-2-25216-1 (Wash. Super. Ct. Dec. 20, 2023), documenti di causa reperibili su: <https://climatecasechart.com/case/makah-indian-tribe-v-exxon-mobil-corp/>; *Shoalwater Bay Indian Tribe v. Exxon Mobil Corp.*, No. 2:24-cv-00158 (W.D. Wash. Feb. 6, 2024), documenti di causa reperibili su: <https://climatecasechart.com/case/shoalwater-bay-indian-tribe-v-exxon-mobil-corp/>. In tre controversie a essere coinvolto è lo studio *Hagens Berman Sobol Shapiro LLP*, tra i cui consulenti vi erano all'epoca dell'instaurazione dei contenziosi Matthew F. Pawa e Benjamin A. Krass, autori di un seminale studio sul danno da cambiamento climatico (M.F. Pawa, B.A. Krass, 'Global Warming as Public Nuisance: Connecticut v. American Electric Power' [2005] 16 Fordham Envtl. L. Rev. 407 ss.; ma v. anche M.F. Pawa, 'Global Warming: The Ultimate Public Nuisance' [2009] ELR 10230); *City of Oakland v. BP P.L.C.*, No. RG17875889 (Cal. Super. Ct. Sept. Sept. 19, 2017), documenti di causa reperibili su: <https://climatecasechart.com/case/people-state-california-v-bp-plc-oakland/>; *City of San Francisco v. BP P.L.C.*, CGC-17-561370 (Cal. Super. Ct. Sept. 19, 2017), documenti di causa reperibili su: <https://climatecasechart.com/case/people-state-california-v-bp-plc-oakland/>; *King Cnty. v. BP P.L.C.*, No. 18-2-11859-0 (Wash. Super. Ct. May 9, 2018), documenti di causa reperibili su: <https://climatecasechart.com/case/king-county-v-bp-plc/>. *Hannon Law Firm* è presente in: *Cnty. Comm'r's v. Suncor Energy, Inc.*, No. 2018CV30349 (Colo. Dist. Ct. June 11, 2018), documenti di causa reperibili su: <https://climatecasechart.com/case/board-of-county-commissioners-of-boulder-county-v-suncor-energy-usa-inc/>. Mentre gli studi Thomas, Coon, Newton & Frost, Simon Greenstone Panatier, P.C., Worthington & Caron, P.C. in: *County of Multnomah v. Exxon et al.*, No. 23CV25164 (Or. Cir. Ct. Jun. 22, 2023), documenti di causa reperibili su: <https://climatecasechart.com/case/county-of-multnomah-v-exxon-mobil-corp/>.

fase di individuazione dei convenuti, nella definizione della strategia, nel finanziamento e nella gestione delle controversie⁹¹.

Nella prassi giurisprudenziale, si rinvengono casi in cui le corti hanno ritenuto validi simili accordi⁹². Anche la Corte Suprema della California, che in un primo momento aveva vietato la partecipazione di professionisti privati in controversie di *public nuisance* volte all'ottenimento di risarcimenti per equivalente⁹³, ha poi mutato orientamento nel 2010⁹⁴.

Va da sé che il coinvolgimento di avvocati del libero foro consente agli enti pubblici di servirsi di figure specializzate, così colmando le carenze sia di competenza che di organico di cui soffrono i loro uffici legali. Peraltro, le controversie sul *public nuisance* hanno sovente presentato un elevato tasso di insuccesso, in guisa che la facoltà di rivolgersi a soggetti esterni, che si occupano anche del finanziamento, può essere un'utile strategia per non aggravare la situazione finanziaria degli enti coinvolti a fronte di possibilità di successo aleatorie.

Cionondimeno, non può trascurarsi che, allorché l'esito della controversia si riveli essere invece vittorioso, è possibile che una parte significativa del risarcimento vada come compenso agli avvocati privati, generando un fenomeno di infra-

⁹¹ Cfr. quanto riportato da L. Kendrick, ‘The Promise and Perils of Public Nuisance’ [2023] 132 Yale L.J. 702, 774. Com’è noto, gli accordi che passano sotto il nome di *contingency fee* sono generalmente vietati dagli ordinamenti europei continentali: cfr. per utili spunti comparativi tra i molti G.M. Solas, ‘Finanziare il contenzioso: esperienze giuridiche a confronto’ [2016] Contr. impr. Eur. 184, 201-3. Più in generale, sul finanziamento del contenzioso in Europa e sui suoi possibili sviluppi a seguito della *Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sul finanziamento privato responsabile del contenzioso* (2020/2130(INL)), 13 settembre 2022, cfr. il già menzionato F. Locatelli, Challenges and Comparative Perspectives on Third-Party Litigation Funding, cit. Per le sempre attuali riflessioni su come i costi siano il cuore dell’accesso alla giustizia, si rinvia a B. Garth, M. Cappelletti, ‘Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective’ [1978] 27 Buff. L. Rev. 181.

⁹² Ad esempio, *Philip Morris Inc. v. Glendening*, 709 A.2d 1230 (Md. 1998) e *State ex rel. Lynch v. Lead Indus. Ass’n*, No. PB 99-5226, 2003 WL 22048756, 2 (R.I. Super. Ct. Aug. 29, 2003).

⁹³ *People ex rel. Clancy v. Superior Ct. of Riverside*, 705 P.2d 347, 350 (Cal. 1985), in cui si è affermato che simili accordi sono contrari allo standard della neutralità a cui dovrebbe attenersi un avvocato chiamato a rappresentare gli interessi di un ente pubblico.

⁹⁴ *County of Santa Clara v. Superior Ct. of Santa Clara*, 235 P.3d 21, 34-6 (Cal. 2010).

compensazione per la collettività vittima degli eventi di danno per cui il risarcimento è stato riconosciuto⁹⁵. Un esempio è rappresentato dall'accordo raggiunto dalle vittime con tre case produttrici dell'Oxycontin nel contenzioso sugli oppioidi, dove il 10% del totale della somma transata è stata destinata alla voce spese legali (2,3 miliardi di dollari a fronte di 26 totali)⁹⁶.

Sebbene non si abbiano informazioni relativamente alla presenza di patti di quota lite nell'odierno contenzioso climatico statunitense, la questione sollecita interesse e costituisce un profilo da tenere in considerazione nella disamina dei giudizi risarcitorii in questo settore nei tempi a venire.

⁹⁵ Per tali rilievi, v. L. Kendrick, *The Perils and Promise*, cit., 776.

⁹⁶ Dati riportati da A. Bronstad, 'Who Gets the \$2.3 Billion in Legal Fees in the Global Opioid Deal?', Law, 11 marzo 2022, reperibile su: <https://www.law.com/2022/03/11/who-gets-the-2-3-billion-in-legal-fees-in-the-global-opioid-deal/?slreturn=20240717102538>.

